

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 05 del 12/09

Deliberazione n.

___/2018

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Controversia Fanigliulo Luigi c/o AMAT S.p.A.: esame controproposta formulata dall'Avvocato Pacifici. Decisioni conseguenti

All. 1) mail del 5 giugno 2018 dell'Avvocato Barberio, unitamente alla pec di pari data dell'Avvocato Pacifici.

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Capo Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- a seguito della partecipazione alla pubblica selezione indetta dall'AMAT nel corso del 2013, per il reclutamento di n. 10 (dieci) apprendisti, addetti alla manutenzione del parco rotabile, per l'acquisizione del profilo professionale di "Operatore qualificato", parametro retributivo 140 ex CCNL Autoferrotranvieri, il Sig. Fanigliulo Luigi si collocava utilmente al 10° posto della relativa graduatoria di merito;
- onde procedere alle relative assunzioni, furono inviate, alle varie Amministrazioni competenti, le istanze per accertare, in capo ai vincitori, il possesso dei requisiti autocertificati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesti dal bando a pena di esclusione;
- relativamente al Fanigliulo fu riscontrato, per il tramite del competente Casellario Giudiziale, che a suo carico era stato emesso, nel febbraio del 2014, un decreto penale per il reato di cui agli artt. 624, 625, 56 e 110 codice penale, commesso dallo stesso il 3 settembre 2013;
- con deliberazione n. 55/2015 l'allora Consiglio di Amministrazione della Società, acquisito un parere pro-veritate dell'Avvocato Roberto Barberio, deliberò l'esclusione del Fanigliulo dalla selezione, con conseguente decadenza dalla graduatoria di merito ed avvio della procedura di assunzione del candidato collocato in posizione immediatamente successiva a quella del Fanigliulo;
- con nota del 18/11/2015 il Sig. Fanigliulo inoltrava, per il tramite del suo legale, Avvocato Stefano Pacifici, istanza di revoca del provvedimento di esclusione, con richiesta di riammissione in graduatoria. Sentito per le vie brevi l'Avvocato Barberio, si confermava formalmente al Sig. Fanigliulo il provvedimento di esclusione dalla graduatoria di merito;
- in data 23/03/2016 veniva notificato in Azienda un ricorso giudiziario con cui l'Avvocato Pacifici, in nome e per conto del Sig. Fanigliulo, chiedeva al Giudice adito:
 - 1) di accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento di esclusione dalla selezione e relativa decadenza adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/10/2015;
 - 2) condannare l'AMAT a reintegrare il suo assistito nella graduatoria originariamente formulata, con collocazione utile del medesimo al decimo posto, dando seguito alla relativa assunzione in servizio, così come previsto dal bando;
- con nota del 5 maggio 2015, prot. az. n. 7678, veniva conferito all'Avvocato Roberto Barberio l'incarico di rappresentare l'AMAT nel giudizio promosso dal Fanigliulo;
- nelle more della conclusione del giudizio civile, ossia in data 24/10/2016, a seguito di opposizione al decreto penale di condanna è intervenuta sentenza di assoluzione del ricorrente;
- con sentenza pubblicata il 05/04/2018 il Giudice adito, Dott.ssa Maria Leone, ha accolto la domanda del Fanigliulo e, per l'effetto, ha ordinato all'AMAT il reinserimento dello stesso nella graduatoria della selezione pubblica, con declaratoria del diritto del ricorrente alla sua assunzione;
- in data 14/05/2018 l'Avvocato Pacifici ha notificato a mezzo pec, nell'interesse del Fanigliulo, ai fini della relativa esecuzione, la sentenza sopra citata e, pertanto, con deliberazione n. 59, assunta nella seduta del 24 maggio scorso, al fine di

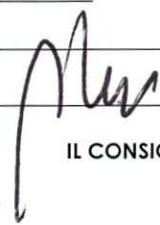
evitare l'alea della soccombenza in giudizio, l'allora Consiglio di Amministrazione ha deliberato di definire transattivamente la questione, dando mandato al legale aziendale di rendere nota la predetta volontà al legale del Sig. Fanigliulo, onde predisporre, in caso di adesione, una ipotesi di atto transattivo da sottoscrivere innanzi alla competente Commissione di Conciliazione;

- con mail del 05/06/2018 (Al. 1), l'Avvocato Barberio ha inoltrato la pec ricevuta in pari data all'Avvocato Pacifici, il quale ha reso noto, per conto del suo assistito, di "aderire alla proposta di definizione della vertenza a condizione che gli siano rimborsare le spese legali conteggiate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, così come indicati dal D.M. n. 37/2018". Come da nota pro-forma allegata alla pec, le spese legali sono state quantificate nell'importo complessivo di € 15.738,07;
- alla luce di quanto sopra, tenuto conto che sono in scadenza, nei primi giorni di ottobre, i termini per la proposizione dell'appello, occorre assumere le relative determinazioni in merito alla controproposta formulata. A tal riguardo, si propone:
 - di non accogliere la controproposta, confermando i contenuti della proposta aziendale precedentemente adottata con deliberazione n. 59/2018;
 - di conferire sin da ora, in considerazione dei tempi ristretti previsti per la proposizione dell'Appello, per ragioni di continuità difensiva, mandato al legale già officiato, Avvocato Roberto Barberio, per la proposizione dell'eventuale appello in caso di mancata adesione da parte del ricorrente alle condizioni proposte dall'Azienda con deliberazione n. 59, assunta nella seduta del 24 maggio scorso.

IL CAPO AREA PERSONALE _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la relazione che precede;
- vista la proposta;
- esaminati gli atti;
- visto lo Statuto Sociale;

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione che precede;
2. di non accettare la controproposta, i cui contenuti sono espressi in premessa, formulata con pec del 05/06/2018 dall'Avvocato Pacifici in nome e per conto del suo assistito, invitando il legale aziendale, Avvocato Roberto Barberio, a confermare allo stesso la volontà di transigere la vertenza alle seguenti condizioni:
 - ✓ assunzione del Sig. Fanigliulo, previa verifica della sua idoneità fisica, con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, per l'acquisizione definitiva del profilo professionale di "Operatore qualificato", parametro retributivo 140 ex CCNL Autoferrotranvieri;
 - ✓ rinuncia dello stesso ad ogni pretesa in ordine a retribuzioni, indennità risarcitorie, contribuzioni previdenziali ed assistenziali e, più in generale, a qualsiasi richiesta economica con riferimento al periodo antecedente alla assunzione in servizio, con dichiarazione di non aver null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, in ordine alla pendente controversia.
 - ✓ rinuncia dell'AMAT alla proposizione dell'Appello della sentenza depositata il 05/04/2018;
3. di invitare il legale aziendale a rappresentare quanto sopra all'Avvocato Pacifici;
4. di conferire, sin da ora, per ragioni di continuità difensiva, mandato all'Avvocato Roberto Barberio per la proposizione dell'Appello in caso di mancata adesione alla proposta sopra formulata, da parte del ricorrente, già adottata con deliberazione n. 59, assunta nella seduta del 24 maggio scorso.

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Cause di lavoro**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità media**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 3.813,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.383,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 2.170,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 3.420,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 10.786,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 10.786,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 1.617,90
Cassa Avvocati (4%)	€ 496,16
Totale Imponibile	€ 12.900,06
IVA 22% su Imponibile	€ 2.838,01
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 15.738,07